

COMUNE DI VAGLIA

(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

INDICE

ART. 1 – FINALITA’ E SCOPI	Pag. 04
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	Pag. 04
ART. 3 – DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO	Pag. 05
ART. 4 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	Pag. 05
ART. 5 – CRITERI PER L’ASSIMILABILITA’ DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	Pag. 06
ART. 6 – COMPETENZE DELLO SMALTIMENTO	Pag. 07
ART. 7 – CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LO SMALTIMENTO	Pag. 07
ART. 8 – NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI	Pag. 08
ART. 9 – NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI	Pag. 09
ART. 10 – NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	Pag. 09
ART. 11 – NORME PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	Pag. 09
ART. 11 bis – RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA’ CIMITERIALI, ESCLUSI I RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE CIMITERIALI, E RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MODALITA’ DI SMALTIMENTO.....	Pag. 10
ART. 12 – NORME PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO	Pag. 10
ART. 13 – NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI	Pag. 11
ART. 14 – PULIZIA DEI MERCATI	Pag. 11
ART. 15 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	Pag. 12
ART. 16 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	Pag. 12
ART. 17 – AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	Pag. 12
ART. 18 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	Pag. 12
ART. 19 – PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	Pag. 13
ART. 20 – RIMOZIONE DEGLI SCARICHI ABUSIVI	Pag. 13
ART. 21 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO	Pag. 13
ART. 22 – NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI ENTRO I QUALI E’ ISTITUITO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI	Pag. 13
ART. 23 – MODALITA’ PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED INGOMBRANTI	Pag. 14
ART. 24 – NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI ENTRO I QUALI E’ ISTITUITO IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	Pag. 14
ART. 25 – ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	Pag. 14
ART. 26 – SGOMBERO DELLA NEVE: OBBLIGO DEL COMUNE E DEI FRONTISTI	Pag. 14
ART. 27 – NORME CONCERNENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO ECOLOGICO COMUNALE.....	Pag. 15

ART. 28 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	Pag. 15
ART. 29 – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	Pag. 16
ART. 30 – TARIFFE PER ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI	Pag. 16
ART. 31 – RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI E NORME DI COMPORTAMENTO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INFRAZIONI	Pag. 16
ART. 32 – MODALITA' E ORGANI DI ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI	Pag. 17
ART. 33 – SANZIONI	Pag. 17
ART. 34 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DI REGOLAMENTI COMUNALI.	Pag. 18
ART. 35 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	Pag. 18
 TABELLA 1: Elenco dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	 Pag. 19

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA' E SCOPI

Le finalità e gli scopi contenuti nel presente regolamento nascono dalla necessità di un mutamento dei modelli culturali della società attuale che privilegiano la crescita dei consumi tenendo conto soltanto delle logiche del profitto immediato e non degli effetti che si generano, a breve e lungo termine, in danno della qualità della vita in tutti i suoi aspetti.

Il Comune, nell'attuazione dei compiti che istituzionalmente gli sono demandati in merito alla tutela della salute dei cittadini ed alla difesa dell'integrità dell'ambiente naturale, intende promuovere ed incentivare tutte quelle iniziative tendenti a ridurre la produzione dei rifiuti all'origine, a limitare lo spreco di risorse e di energia, a recuperare e riciclare le materie prime secondarie ed i prodotti riutilizzabili.

Il Comune intende inoltre promuovere ed incentivare azioni sporadiche mirate ed attività permanenti di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini perchè sia possibile raggiungere l'obiettivo della preselezione completa dei rifiuti pericolosi ed una percentuale più alta possibile di raccolta a monte di materiali recuperabili e riutilizzabili.

Per il raggiungimento di detti scopi si opererà mediante interventi di riqualificazione dei servizi di smaltimento e mediante la riduzione delle tariffe inerenti ai servizi stessi.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio del Comune e viene adottato ai sensi dell'Articolo 8 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13/02/1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne, materiali fecali, altre sostanze utilizzate per la coltivazione dei terreni ed altri residui dell'attività agricola passibili di riutilizzo;
- d) agli scarichi disciplinati dalla Legge 10/05/1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla Legge 13/07/1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle Leggi successive;

f) agli esplosivi.

ART. 3 – DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:

1) Conferimento:

le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati, e successivamente consegnati al servizio di raccolta o agli appositi centri da parte del produttore;

2) Raccolta:

le operazioni di prelievo dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura od impianto;

3) Spazzamento:

le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi e dei laghi;

4) Cernita:

le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

5) Stoccaggio provvisorio:

ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione;

6) Trasporto:

le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura od impianto al luogo di trattamento;

7) Trattamento:

le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti ad interrimento controllato oppure le operazioni di distruzione.

ART. 4 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

- A) urbani;
- B) speciali;
- C) tossici e nocivi.

A) Per rifiuti urbani si intendono:

- 1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (rifiuti interni anche costituiti da frazioni recuperabili) escluso materiale proveniente da demolizioni;

- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (rifiuti interni);
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi (rifiuti esterni) purchè assimilabili a quelli urbani;
- 4) i rifiuti urbani pericolosi provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili costituiti da pile e batterie, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" (Legge 29/05/1974, n. 256 – D.P.R. 24/11/1981, n. 927);

A) Per rifiuti speciali si intendono:

- 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
- 6) i residui derivanti dalle attività cimiteriali che per la loro qualità non siano stati dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.

A) Per rifiuti tossici e nocivi si intendono:

tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da rappresentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/1982.

Per quanto riguarda la classificazione di tali rifiuti si fa riferimento alle norme del D.P.R. 915/1982 ed alle norme di attuazione emanate dal Comitato Intermin.le di cui all'art. 5 dello stesso decreto.

ART. 5 - CRITERI PER L'ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Ferme restando le diverse modalità di conferimento stabilite dai successivi artt. 11 e 12, e da quanto disposto dall'art. 17 secondo comma del D.L. n° 373 del 10/9/1995, in relazione ad attività economiche su superfici operative superiori a 200 mq., i residui derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22/2/1994 n. 146, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani purchè rientrino fra le tipologie elencate alla lettera a) del punto 1.1.1. della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982 o siano costituiti da accessori per l'informatica.

I rifiuti di cui al precedente comma, passibili di riutilizzo o riciclaggio, devono essere obbligatoriamente conferiti dai produttori o agli appositi servizi pubblici di raccolta differenziata o ad altri sistemi di riciclaggio.

Sono pure considerati assimilati ai rifiuti urbani quelli provenienti da strutture sanitarie in genere, sia pubbliche che private, che, per tipologia, rientrano fra quelli definiti al punto 17 della tabella 1) allegata al presente regolamento e purchè siano conferiti nelle condizioni stabilite dal D.M. 25/05/1989, nonchè quelli provenienti dalle attività cimiteriali elencati al punto 18 della stessa tabella e comunque esclusi i residui derivanti dalle esumazioni e dalle estumulazioni.

I rifiuti pericolosi costituiti da pile a secco e farmaci scaduti provenienti dalle attività di cui al 1° comma del presente articolo sono assimilati ai rifiuti urbani pericolosi solo se conferiti agli appositi servizi di raccolta differenziata istituiti dal Comune.

ART. 6 – COMPETENZE DELLO SMALTIMENTO

Competono obbligatoriamente ai produttori dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, le operazioni di conferimento da effettuarsi nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Fatto salvo quanto diversamente previsto dai successivi artt. 11 e 12, compete obbligatoriamente al Comune la raccolta, il trasporto ed il trattamento:

- a) di tutti i rifiuti urbani;
- b) degli altri rifiuti dichiarati assimilati a quelli urbani.

Le operazioni di cui al precedente comma, vengono esercitate dal Comune con diritto di privativa ai sensi del R.D. 15/10/1925, n. 2578, e possono essere esplicate mediante la gestione diretta in forma singola o associata, ovvero mediante Aziende Municipalizzate ovvero mediante concessioni a Enti o Imprese specializzate opportunamente autorizzate.

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, nonchè i produttori dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonchè delle disposizioni regionali e provinciali.

I rifiuti in qualsiasi modo raccolti dal Comune sono di esclusiva proprietà del medesimo che può liberamente disporne. La cessione di materiali da destinare al riutilizzo, recupero e riciclaggio sarà fatta con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di cessione di beni.

ART. 7 – CRITERI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LO SMALTIMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora, deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

TITOLO II

NORME DI COMPORTAMENTO DEI CITTADINI PRODUTTORI DI RIFIUTI

ART. 8 – NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI

I rifiuti urbani non ingombranti, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili, in genere, devono essere conferiti dal produttore negli appositi cassonetti, bidoni od altri contenitori.

Tali contenitori sono ubicati di norma su suolo pubblico e collocati laddove l'Amministrazione comunale riterrà più opportuno, in relazione sia alle esigenze di un adeguato servizio di raccolta, sia alle necessità ed opportunità connesse alla viabilità ed all'arredo urbano.

Il conferimento da parte del produttore deve avvenire in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

E' fatto divieto di conferire rifiuti sciolti; gli stessi dovranno essere raccolti preventivamente in sacchetti e simili.

Per esigenze connesse alla raccolta di particolari frazioni, il Comune può indicare diverse modalità di conferimento.

Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, i vetri, gli aghi, gli oggetti taglienti od acuminati devono essere opportunamente protetti prima dell'introduzione nei sacchetti.

E' inoltre vietato conferire, insieme ai rifiuti di cui al presente articolo:

- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide, semiliquide e fangose;
- materiali accesi e/o incandescenti che possono provocare incendi;
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- materiali oggetto di raccolta differenziata ai sensi dei successivi artt. 10 e 13.

Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurne al minimo il volume.

Gli utenti dovranno assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immetterli in altro cassonetto qualora il primo risultasse già colmo.

E' vietata ogni forma di rovistamento dei vari contenitori destinati al conferimento dei rifiuti dislocati sul territorio comunale.

Al fine di accertare il rispetto delle norme di cui al presente articolo saranno istituite particolari forme di controllo.

ART. 9 - NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

I rifiuti urbani ingombranti saranno conferiti direttamente dai privati stessi secondo le modalità individuate con successiva deliberazione di istituzione del servizio.

Le tariffe dovute per lo smaltimento di detti rifiuti vengono definite con le modalità di cui all'art. ___ del presente regolamento.

Per il trattamento finale di tali rifiuti dovrà tenersi conto di sistemi tali da consentirne il recupero di beni reimpiegabili, il recupero di materie prime secondarie, la separazione delle componenti dannose e nocive all'ambiente ed alla salute pubblica.

Ai fini di cui al comma precedente, lo smaltimento dei rifiuti ingombranti non recuperabili avviene, di norma, mediante conferimento in discarica di 1^a categoria.

ART. 10 – NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi di cui al punto A.4. del precedente art. 4 devono obbligatoriamente essere conferiti ai servizi comunali di raccolta differenziata appositamente istituiti.

Nel definire le modalità organizzative il Comune coinvolge le attività commerciali ed ogni altro organismo che possa avere attinenza con il particolare tipo di rifiuto, nonché le istituzioni scolastiche alle quali compete l'azione educativa.

ART. 11 – NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo i criteri di cui al precedente art. 5, devono essere conferiti dai produttori negli appositi cassonetti, bidoni ed altri contenitori appositamente adibiti alla raccolta, purchè rientrino nelle tipologie elencate nella Tabella 1) allegata al presente regolamento e semprechè siano prodotti in quantità tale da essere compatibili con le attrezzature ed i mezzi normalmente utilizzati per il periodico ed ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Qualora le quantità dei rifiuti indicati al precedente comma eccedano quelle normalmente compatibili con l'ordinario servizio di raccolta e in qualsiasi altro caso si renda necessario, il Comune può fissare, anche caso per caso, modalità di conferimento diverse.

Nel caso in cui si verificano inconvenienti tecnici che alterino il corretto funzionamento dell'impianto di smaltimento a disposizione il Sindaco, mediante i provvedimenti di cui al successivo art. 33, ha facoltà di definire diverse modalità di conferimento dei rifiuti di cui al precedente comma 1, anche per i periodi temporanei.

Nel caso di produzione occasionale "una tantum" discontinua nel tempo di rifiuti speciali assimilati agli urbani, questi saranno conferiti con le modalità sopra riportate ed il pagamento avverrà sulla base del peso dei rifiuti alla tariffa corrispondente stabilita dal Comune.

ART. 11 bis – RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI, ESCLUSI I RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE CIMITERIALI, E RIFIUTI SANITARI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MODALITA' DI SMALTIMENTO

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno delle aree cimiteriali e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto nel vigente regolamento, ex art. 21, comma, lettera d) del predetto D. Lgs.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.M. 26/6/2000 n. 219.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) punti 1 e 3 del D.M. 219/2000, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

ART. 12 – NORME PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO

Per i fini di cui all'art. 7 lettera "e" del presente regolamento il Comune istituisce con apposite deliberazioni della Giunta Municipale i servizi di raccolta differenziata per il recupero di taluni rifiuti da destinare al riutilizzo o al riciclaggio.

Nell'adottare l'atto deliberativo di istituzione dei vari servizi, la Giunta Municipale stabilisce anche le modalità organizzative tenendo presente, oltre agli indirizzi generali fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale, anche dei seguenti criteri:

- A) i servizi potranno essere organizzati mediante il ritiro domiciliare, il conferimento ad appositi contenitori, il conferimento ad appositi centri di raccolta;

B) le frequenze di raccolta potranno essere programmate in modo diversificato per le diverse località del territorio comunale in modo da prevenire possibili sprechi economico-ambientali e dovranno comunque tenere conto della frazione da raccogliere, delle condizioni climatiche, della densità delle utenze servite e del numero dei contenitori installati per i servizi organizzati con tale sistema;

C) la scelta dei contenitori sarà effettuata tenendo conto:

- delle caratteristiche tecniche funzionali alla tipologia del materiale da raccogliere;
- della salvaguardia della sicurezza degli utenti e degli operatori;
- del rispetto, per quanto è possibile, della compatibilità estetica con l'arredo urbano esistente;

A) l'estensione territoriale dei servizi, di norma, sarà limitata ai centri abitati, fatti salvi i casi di particolari utenze che potranno risultare vantaggiosi sotto il profilo economico e ambientale.

I materiali per i quali il Comune istituisce la raccolta differenziata devono obbligatoriamente essere separati dal flusso dei R.S.U. ed essere conferiti dai produttori o agli appositi servizi secondo le modalità organizzative deliberate dall'Ente o ad altri sistemi di riciclaggio.

E' fatto assoluto divieto di introdurre nei contenitori delle raccolte differenziate, rifiuti comuni diversi dal materiale per il quale sono destinati.

Per i cittadini che dimostrino di avere sistemi di conferimento differenziato dei rifiuti, potranno essere previste particolari agevolazioni in riferimento al sistema tariffario e fiscale del presente regolamento.

ART. 13 – NORME PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI

I materiali derivanti da demolizioni, scavi, rifacimenti vengono preferibilmente riutilizzati per riempimenti e coperture, purchè siano rispettate tutte le condizioni e procedure previste dalla vigente normativa per le materie prime seconde (M.P.S.) .

Qualora non sia possibile l'immediato riutilizzo essi devono essere conferiti dai produttori ai centri di raccolta autorizzati.

ART. 14 - PULIZIA DEI MERCATI

I rifiuti derivanti dall'attività di vendita nei mercati sono sempre assimilati a quelli urbani purchè siano compresi nell'elenco di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti provenienti dalla propria attività e conferendoli al pubblico servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

In particolare i concessionari e occupanti dei posti di vendita sono obbligati a conferire i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

ART. 15 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area stessa.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Servizio Ecologico Comunale, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento sanzionatorio, ai sensi di Legge e del presente Regolamento.

ART. 16 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, le pizzerie, le gelaterie e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva Via o Piazza da parte del Comune.

Nei suddetti posteggi è consentita l'installazione di adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

ART. 17 – AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono raccolti dal Servizio Ecologico Comunale senza addebito di spese purchè le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate e non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere.

In tutti gli altri casi gli interventi avverranno a pagamento secondo le tariffe fissate nei modi previsti dall'art. 31 del presente regolamento.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative o manifestazioni di ogni tipo su strade, piazze ed aree pubbliche, pur in presenza di attività commerciali, usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti senza addebito di spese purchè promuovano ed attrezzino all'interno del perimetro della manifestazione un conferimento differenziato dei rifiuti stessi.

ART. 18- PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari.

ART. 19 – PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato dei rifiuti nelle aree pubbliche e private che non siano destinate allo stoccaggio controllato e temporaneo dei rifiuti.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi.

ART. 20 - RIMOZIONE DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Ove venga accertata la presenza di scarichi abusivi di rifiuti, sia in aree pubbliche che in aree private, il Sindaco adotta apposita ordinanza in danno del proprietario dei terreni o del responsabile dello scarico, se ne è stata accertata l'identità, con la quale viene disposta la rimozione dei rifiuti stessi fissando anche il termine ultimo per provvedervi. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione e dal presente regolamento.

ART. 21 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO

I veicoli a motore in disuso, o parte di essi, devono essere avviati, a cura dei proprietari, ai centri di raccolta e di rottamazione autorizzati.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Il lancio di volantini comunque effettuato a scopo pubblicitario o propagandistico è vietato.

Le persone che conducono cani ed altri animali per strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, all'interno dei centri abitati, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino tali aree ed a provvedere alla rimozione di eventuali deiezioni.

TITOLO III MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO

ART. 22 - NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI ENTRO I QUALI E' ISTITUITO IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Il Comune, con apposita delibera, delimita il perimetro entro cui è garantito il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni.

Nel delimitare il perimetro suddetto verrà tenuto conto delle zone in cui sia effettuato il ritiro periodico dei rifiuti introdotti negli appositi cassonetti/contenitori.

Nella scelta dei cassonetti/contenitori e nella loro installazione sarà tenuto conto:

- delle caratteristiche tecniche che dovranno essere funzionali alla tipologia dei materiali da raccogliere;

- della salvaguardia della sicurezza degli utenti e degli operatori;
- del rispetto, per quanto possibile, di una agevole utilizzazione e della compatibilità estetica con l'arredo urbano esistente;
- della necessità di non intralciare la normale circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni.

ART. 23 - MODALITA' PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED INGOMBRANTI

I rifiuti urbani interni vengono raccolti esclusivamente da personale e mezzi del Comune secondo programmi e frequenze stabilite in relazione alle esigenze e criteri di igienicità dei servizi e nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Della periodicità di tale raccolta viene data comunicazione agli utenti al fine di evitare inconvenienti igienici a causa dell'accumularsi dei rifiuti stessi.

24 - NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI ENTRO I QUALI E' ISTITUITO IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Il Comune, con apposita delibera, delimita il perimetro e le modalità entro cui è garantito il servizio di spazzamento che sarà limitato alle strade ed aree pubbliche di pertinenza comunale e nell'ambito dei centri abitati.

ART. 25 – ALTRI SERVIZI DI PULIZIA.

Manutenzione di pozzetti stradali e caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

Pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie nonché dei monumenti pubblici;

Taglio periodico dell'erba sui cigli delle strade comunali, aiuole ed aree pubbliche;

Pulizia, lavatura, disinfezione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Raccolta , mediante idonea attrezzatura, materiali infettivi pericolosi per la salute pubblica;

Raccolta e smaltimento delle carogne di animali giacenti sul suolo pubblico secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal servizio di veterinaria della USL e fatto salvo il rispetto del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R 8/2/1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26 – SGOMBERO DELLA NEVE: OBBLIGHI DEL COMUNE E DEI FRONTISTI

Al verificarsi delle precipitazioni nevose il Comune provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sale allorchè, anche in assenza a di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere, per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato:

- 1) allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza;
- 2) allo spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm. e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- 3) all'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tali obblighi si riferiscono al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte della proprietà, come sopra.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se la temperatura è sotto zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio e di verglas. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono sulla pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

ART. 27 – NORME CONCERNENTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO ECOLOGICO COMUNALE

Oltre al rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Organico del Personale, gli addetti ai servizi previsti nel presente regolamento sono tenuti a:

- adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti o inadeguati;
- sottoporsi alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti in materia di medicina del lavoro;
- prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
- segnalare tempestivamente, per via gerarchica, ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nell'organizzazione, nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio;
- segnalare al Comando di Polizia Municipale ogni violazione delle norme del presente Regolamento, con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori.

ART. 28 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FISCALI E TARIFFARIE**

ART. 29 – TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Per i servizi di smaltimento dei R.S.U. interni è dovuta una tassa per il cui sistema impositivo si applicano le norme contenute nel “regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei R.S.U. interni” approvato con deliberazione C.C. del _____ n. _____ , e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30 - TARIFFE PER ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI

Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabilite le tariffe dei seguenti servizi di smaltimento dei rifiuti:

- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ingombranti;
- conferimento ai centri di raccolta dei rifiuti urbani ingombranti;
- conferimento alle apposite discariche dei rifiuti inerti;
- smaltimento di rifiuti raccolti nelle aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche;
- smaltimento dei rifiuti speciali per i quali sia stato organizzato un servizio pubblico.

TITOLO V **SISTEMA SANZIONATORIO**

ART. 31 – RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI E NORME DI COMPORTAMENTO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INFRAZIONI

- a) E’ vietato l’abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche e private.
- b) E’ vietato, dopo aver effettuato operazioni di carico, scarico e trasporto e vendita di merci e di materiali, lasciare sull’area pubblica o di uso pubblico i rifiuti di qualsiasi genere.
- c) E’ vietato intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli addetti Comunali.
- d) E’ vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti dagli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.
- e) E’ vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani qualora non siano stati preventivamente sminuzzati.
- f) E’ vietato il conferimento di rifiuti sciolti ai contenitori per la raccolta della nettezza urbana.
- g) E’ vietato lo spostamento del contenitore per rifiuti rispetto alla collocazione definita dagli esecutori del servizio.
- h) E’ vietato depositare rifiuti, anche destinati al recupero, al di fuori dei contenitori previsti per la

raccolta.

- i) E' vietato l' imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, comunque causato anche se da gettito di piccoli rifiuti e deiezioni animali.
- j) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori per rifiuti predisposti dal Comune.
- k) E' vietato conferire i rifiuti urbani pericolosi assieme ai restanti rifiuti.
- l) E' vietata la mancata suddivisione e distinto smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilabili ai rifiuti urbani .
- m) E ' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi e di materiali tali da danneggiare i contenitori stessi.
- n) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di quelli tossici e nocivi al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e comunque al di fuori della normativa richiamata al 4° comma dell'art. 6 del presente regolamento.
- o) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali all'eventuale Servizio Pubblico di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione.
- p) E' vietato conferire materiali inerti ai contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- q) E' vietato il conferimento dei rifiuti per i quali il Comune ha istituito il servizio di raccolta differenziata nei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 32 – MODALITA' E ORGANI DI ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI

Per le attività di accertamento e d'irrogazione delle sanzioni amministrative per le infrazioni alle norme del presente regolamento si applicano le procedure di cui al capo 1° della Legge 24/11/1981, n. 689, e dell'art. 107 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3/3/1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le attività di accertamento il Comune si avvale, oltre che dei vari organi di vigilanza, anche di agenti accertatori dipendenti del Comune individuati con apposita deliberazione consiliare.

ART. 33 - SANZIONI

Per le violazioni delle norme di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 32 si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del D.P.R. 915/82.

Per la violazione delle norme di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e j) del precedente art. 31 si applica la sanzione da € _____ a € _____.

Per la violazione delle norme di cui alle lettere k), l), m), n), o), p) e q) del precedente art. 31 si applica la sanzione da € _____ a € _____.

In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.R. 10/09/82, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano in materia le norme contenute in altri Regolamenti Comunali o in altre disposizioni locali o nazionali.

Ogni altra disposizione locale contraria, o incompatibile con il presente regolamento, si deve intendere abrogata e opportunamente modificata.

ART. 35 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto di approvazione e ne sarà data la massima diffusione in base ai principi dell'informazione e della partecipazione dei cittadini contenute nello Statuto Comunale.

TABELLA 1

ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Le tipologie di rifiuti elencati nella presente tabella provenienti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio possono essere conferiti all'ordinario servizio di raccolta dei R.S.U. qualora:

- siano prodotti in quantità tali da essere compatibili con le attrezzature ed i mezzi normalmente utilizzati per tale servizio;
- non siano passibili di riutilizzo e/o riciclaggio anche mediante conferimento ai servizi di raccolta differenziata;
- non siano contaminati da sostanze che possano farli classificare tossici e nocivi.

- 1) imballaggi in genere (esclusi metalli e vetro);
- 2) contenitori vuoti di plastica;
- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica, cellophane, cassette, pallets, carta, plastica;
- 4) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5) frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- 6) paglia e prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;
- 9) ritagli di scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti;
- 11) resine termoplastiche e permo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 12) moquettes e tappezzerie;
- 13) materiali vari in pannelli di legno, plastica e simili;
- 14) scarti in genere della produzione di alimentari purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 15) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 16) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

17) Rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che erogano, in forma organizzata e continuativa, prestazioni sanitarie in genere, costituiti da:

- a) rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
- b) rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- c) rifiuti provenienti da tutte le strutture sanitarie pubbliche e private con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura;
- d) campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione;
- e) tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti b) e c), purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione;
- f) materiali provenienti da attività di giardinaggio;
- g) denti e parti non riconoscibili previa disinfezione;

18) Rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali e classificati come urbani ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 5/2/1997 n. 22, specificati nell'art. 2, lettera e) ed f) del D.M. 26/6/2000 n. 219;

19) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro e metallo, latte e lattine e simili);

20) pelle e simil-pelle;

21) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali minerali come camere d'aria e copertoni;

22) rifiuti ingombranti analoghi a quelli del punto 2 del 3° comma dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

23) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

24) linoleum, pavimenti e rivestimenti in materiali non inerti;

25) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

26) nastri abrasivi;

27) cavi e materiale elettrico in genere;

28) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

29) rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che erogano, in forma organizzata e continuativa, prestazioni sanitarie in genere, costituiti da:

- a) contenitori in vetro di farmaci e di soluzioni per infusione;

- b) materiale metallico non ingombrante;
- c) materiali ingombranti;

30) accessori per l'informatica.